

IN EQUILIBRIO TRA DIRITTO ED ECONOMIA.
NOTE SUL CALCIO E SUL SUO CARATTERE DI SOCIALITÀ*

Massimo Tita**

SOMMARIO: 1.- Il tempo che fu e quello che è stato; 2.- Sulla socialità: «Noi del football»; 3.- Sugli aspetti economici; 4.- Sul momento giuridico: le nuove norme, le nuove prassi...; 5.- ... e l'apporto della giurisdizione: le sentenze europee e italiane.

1.- Il tempo che fu e quello che è stato.

Come tutti i fenomeni cospicui specialmente dell'età contemporanea – con origini ben salde nelle età precedenti e uno sviluppo tumultuoso nel secolo che ha preceduto quello presente –, anche il calcio, il più popolare tra gli sport, può offrire un punto di vista generale sulla storia recente e sulle sue matrici. E può farlo a partire dalla sfera che gli è più propria, quella sociale, e a motivo della sua diffusione nella pratica e nella sua fruizione¹. Inoltre, il complesso degli accadimenti che ne caratterizzano la fortuna può essere riguardato sotto la lente del rapporto tra il diritto e l'economia, i due plessi di conoscenza sotto i quali sono visti quasi tutti i fenomeni. Esiste, infine, un altro modo di avvicinarsi alla vicenda qui in esame e si riferisce a un suo profilo immateriale e a ciò che si può definire la sua mistica²: fu Pasolini, come è ben noto, a sostenere che il calcio era ormai l'ultima rappresentazione del sacro, un rito ancora solido in un periodo che andava perdendo i suoi riferimenti³ dopo il naufragio di alcune speranze di cambiamento, così nette e ambiziose, da lasciare ben saldo nella memoria il lato deteriore e il senso dell'unicità di quella stagione, rilevabile soprattutto nelle

* Questo scritto raccoglie e rielabora il testo di un intervento sul rapporto tra calcio e diritto tenuto il giorno 23 maggio 2025 all'interno di un seminario sulla responsabilità civile e la sua evoluzione storica organizzato per il Dottorato di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

** Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli ove insegna Storia sociale e giuridica dello sport e Storia delle Costituzioni, oltre a Storia del diritto e della giustizia in Europa per il Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza con didattica online.

¹ È stata pubblicata in un libro di O. Bayer (*Fútbol. Una storia sociale del calcio argentino*, Roma 2020) una prefazione splendida di O. Soriano che lega i due momenti fondamentali del calcio (il gioco e la socialità). Sul secondo momento: A. Aledda, *Storia sociale dello sport*, Cagliari 1979; E. Sacco, *Il calcio sommerso: società e sport, sport e calcio, dilettantismo e professionismo*, Salerno 1981; R. D. Mandell, *Storia culturale dello Sport*, Roma-Bari 1989; P. Lanfranchi, *Sport, storia e ideologia*, in *Ricerche storiche*, n. 2, 1989, 248-351; P. Dellepiane, *Interazioni fra calcio e società*, Genova 1998; S. Pivato, *Storia vagabonda. Riflessioni su storia sociale, storia dello sport e storia del tempo libero. Studi storici in onore di Raffaele Molinelli*, Urbino 1998, 329-338; G. Mazzei - J. Espartero Casado (a cura di), *Problematiche giuridiche e ruolo sociale dello sport*, Napoli 2014; M. Fini - G. Padovan, *Storia reazionaria del calcio: i cambiamenti della società vissuti attraverso il mondo del pallone*, Venezia 2020: ivi si v. la postfazione di A. Padellaro.

² M. Vázquez Montalbán, *Calcio* (trad. di H. Lyria), Milano 1998; cfr. J. Valdano, *Il sogno di futbolandia*, Milano 2004: del volume, curato da P. Marchetti, si v. la prefazione di G. Mura; L. Bianciardi, *Il fuorigioco mi sta antipatico*, Roma 2006. Su di un versante opposto, quello del più aperto realismo, v. G. Arpino, *Azzurro tenebra*, Torino 1977: il racconto, dedicato alle vicende non positive della Nazionale italiana di calcio nei mondiali del 1974 in Germania Ovest, è considerato il più bel romanzo sul calcio.

³ Pasolini dichiarò che «Il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. È rito nel fondo, anche se è evasione. Mentre altre rappresentazioni sacre, persino la messa, sono in declino, il calcio è l'unica rimasta».

arti⁴.

Fenomeno diseguale, il Sessantotto del Novecento finì per marcire una delle tante differenze tra l'Italia e la Francia: avvertito soprattutto nell'Occidente atlantico e in particolare dai giovani come un'occasione, ebbe nel nostro Paese una connotazione perlopiù avvenimentale perché mancarono elaborazioni concettuali come quelle dei francesi e perché l'urgenza dei tempi e la differenza dei contesti ne determinarono il corso⁵.

Passati quegli anni, tuttavia, gli aspetti più convincenti nel contesto sociopolitico riguardarono proprio il diritto, che fu investito da novità cospicue nella legislazione e nella giurisdizione: la letteratura di riferimento questa volta non mancò di registrare il fenomeno e la magistratura finì per diventare a tutti gli effetti un'avanguardia europea⁶. Il piano sociale e il versante giuridico trovarono modo di saldarsi realmente attraverso il riconoscimento che il diritto fece del cambiamento. Entrambi i fattori – quello legato alla dimensione giuridica e l'altro alla dimensione sociale – si determinarono sul piano generale anche perché i mutamenti di tipo economico richiedevano interventi e non potevano non riflettersi sulla comunità come una situazione che riguardava la società tutta intera.

Lo stesso Pasolini ancora una volta anticipò i tempi disegnandoli con una precisione che non sconcerta solo perché costituisce semplicemente una delle sue molte esatte previsioni: in una sua intervista vide con nettezza quel che sarebbe accaduto anche a proposito della spettacolarizzazione del calcio e dell'occupazione pervasiva del tempo: con la nota, eppure sorprendente, capacità di prevedere il futuro, il poeta de *Le ceneri di Gramsci*, convinto praticante del gioco, immaginò senza fatica incontri di calcio sette giorni su sette⁷.

L'osservazione di Pasolini è, quindi, il modo migliore per affrontare un problema fondamentale: quello del rapporto tra tempo libero, in quanto liberato, e tempo del lavoro. Negli anni Settanta del secolo appena trascorso la questione dei diritti collegati al lavoro ricevette un'attenzione massima e finì per riguardare anche l'ampiezza e la qualità del tempo libero secondo intenzioni che miravano ad ampliarne la sfera. Negli ultimi decenni, pur non essendo *de iure* aumentata la misura del tempo di lavoro, sono di gran lunga cresciute le incombenze parallele e lo sono state secondo proporzioni sempre più alte. Collegate come sono alla maggiore entità degli adempimenti burocratici e al potenziamento della funzione di controllo e dei criteri quantitativi nel giudizio delle prestazioni, il tempo lavorato è di fatto più ampio. È un fenomeno di occupazione della giornata non dissimile da quello posto in essere dal governo del calcio, in Italia e all'estero. Ciò che era tempo liberato diventa tempo occupato.

⁴ M. Capanna, *Formidabili quegli anni: 1968-1969*, Reggio Emilia 1999; A. Chiappano (cur.), *Il Sessantotto: storia, documenti, testimonianze*, Milano 2005; C. Latini - V. Vita, *Il Sessantotto: un evento, tanti eventi, una generazione*, Milano 2008.

⁵ E. Morin, *Maggio '68: la breccia*, Milano 2018. Gli scritti del filosofo e sociologo francese, raccolti da Francesco Bellusci, possono servire a descrivere, insieme ai saggi indicati alla nota precedente e agli articoli segnati di seguito, una parte della fase centrale del doppio decennio più importante del secondo dopoguerra e tra i più rilevanti del Novecento, anche per lo sport e la sua disciplina più praticata e seguita. Cfr. M. Baudino, *Edgar Morin: torno a raccontare il Sessantotto. La rivoluzione non è finita*, in *La Stampa* 13.5.2018; Carlo Cardia, *Dibattito. Da Arendt a Morin: il Sessantotto fra critica e autocritica*, 3 agosto 2018, in <https://www.avvenire.it/agora/pagine/sessantotto-maggio-francese-hannah-arendt>. In quest'ultimo articolo il Sessantotto viene definito come «il classico "evento-sfinge" che ha molte facce e talvolta in contrasto tra loro come dimostrano i giudizi dell'epoca in autori come Arendt, Morin, Glucksmann, Badiou».

⁶ Anonimo, *Magistrati scomodi: un tentativo di epurazione*, Bari 1974: ivi una notevole prefazione di Carlo Galante Garrone.

⁷ P. P. Pasolini, *Il mio calcio*, Milano 2020: il volume, curato da Gabriele Romagnoli, raccoglie le interviste e gli articoli di Pasolini tra il 1956 e il 1975: ivi si v. la bella prefazione del curatore.

Per ricordare, invece, le stagioni del passato e le si descriveva così com'erano, si può fare riferimento a quell'antropologia del tifoso che è *Bar Sport*⁸. In quel lungo racconto, Stefano Benni indugia e ci intrattiene non su giorni senza calcio, ma su mesi interi, quelli estivi, occupati dai sogni o dalle aspettative, senz'altro dalle parole e forse anche dall'*otium*. In parallelo con quel che accadeva a scuola, ove il riposo che chiudeva l'anno poteva anche essere attivo perché libero. Burocratizzazione ed economicizzazione del gioco del calcio e della vita scolastica e universitaria corrono binari paralleli, almeno in questa limitata prospettiva.

2.- Sulla socialità: «Noi del football».

Si è già detto che il campo più proprio in cui collocare la fenomenologia calcistica è quello sociale⁹, come dimostrano le rappresentazioni letterarie o sceniche¹⁰.

Per parlare di socialità nel calcio forse è opportuno fare riferimento a uno dei maggiori scrittori di sport, a uno scrittore prestato al giornalismo come Gianni Brera, probabilmente il più importante studioso di calcio della sua epoca, una stagione durata fino ai primi anni Novanta.

Importante non solo nel contesto italiano, ma in Italia definito da Umberto Eco «un Gadda spiegato al popolo», Brera usava spesso l'espressione «Noi del football» per indicare un'appartenenza e anche uno strumento di distinzione rispetto ad altri mondi, lui competentissimo di quegli altri mondi: la cultura, in senso ampio e nello specifico la biologia e la medicina applicate al calcio, oltre agli studi etnografici.

Il nostro maggiore esperto di *football* fu autore di distinzioni e definizioni fulminanti. Definizioni che qualificavano la perfezione del gesto atletico e il risultato perfetto di una partita di calcio (per lui la parità con assenza di reti, lo 0 a 0 insomma). Quelle definizioni erano quasi un fermo immagine del tempo e del gioco (come i nomignoli per i calciatori e gli appellativi rivolti alle squadre)¹¹, così come erano singolari le descrizioni dei tratti fisici dei *footballers*: il basso di alta statura e l'alto di bassa statura a seconda della lunghezza delle gambe. Inoltre, le notazioni sulla struttura fisica complessiva

⁸ S. Benni, *Bar Sport*, Milano 1976. Per una diversa descrizione dell'esser tifoso, N. Hornby, *Febbre a 90°*, Milano 1997 (1992). Scritto nell'ultimo decennio del Novecento, quando ormai le trasformazioni nel mondo del calcio, e in generale dello sport, erano già in atto, il libro è dedicato al rapporto tra una squadra e un suo sostenitore capace di mantenere un legame indissolubile tra le sue vicende, le sue fortune e quelle della formazione in cui si identifica e a cui tiene.

⁹ Si rinvia alle indicazioni della nt. 1.

¹⁰ In aggiunta al libro di Benni e a quello di Horbny è l'intero ciclo della letteratura sudamericana (da Galeano a Soriano) a testimoniare la dimensione specifica o almeno prevalente del calcio. Basterà rinviare, al proposito, a *Splendori e miserie del gioco del calcio* e *Chiuso per calcio* di Galeano, a *Pensare coi piedi*, *Fùtbol* e a *Storie di calcio* dell'autore di *Triste, solitario y final*. Esiste poi una sfera diversa in cui è possibile inserire la complessiva vicenda del football ed è quella che si può definire, con tutte le cautele del caso, epica: descrive il calcio come epopea S. Benni, *La compagnia dei celestini*, Milano 1992; P. Trellini *La partita. Il romanzo di Italia-Brasile*, Milano 2019, per limitarsi alla letteratura italiana. Sugli aspetti generali, v. M. Sappino, *Dizionario del calcio italiano*, Roma 2000. Il discorso vale per tutti gli altri sport e per quelli che sono definiti come in più letterari e cinematografici quali la boxe il baseball e che trovano nella filmografia e nei romanzi americani, gli esempi più felici. Per questi ultimi: J. D. Salinger, *The Catcher in the Rye*, New York 1951 (trad. it. *Il giovane Holden*), 5. Anche negli altri scritti e nel libro che raccoglie i suoi due racconti lunghi (*Franny e Zooey*), Salinger richiama esperienze di giovani sportivi. P. Roth, *Pastorale americana*, Torino, 2000 [1997], 5. Quanto al cinema, è stata la filmografia angloamericana e italiana a produrre i risultati migliori: per la prima basterà citare la trasposizione del romanzo di Hornby *Febbre a 90°*, la descrizione di un incontro tra prigionieri delle truppe tedesche e carcerieri durante la Seconda guerra mondiale a Kiev nel 1942 (*Fuga per la vittoria*) e *Il maledetto United*, ritratto di un allenatore memorabile come Brian Clough. Tra i lungometraggi italiani, oltre alle trascurabili parodie, *L'uomo in più*, *Il campione*, *Ultimo minuto*, *US Palmese*: tutti insieme costituiscono una descrizione fedele del rapporto tra sentimenti collettivi e figure individuali in due contesti metropolitani e in altrettante comunità di provincia.

¹¹ F. Zara - N. Calzaretta, *L'Abatino, il Pupone e altri fenomeni: tutto il calcio soprannome per soprannome*, Milano 2014.

delle squadre e sulle loro attitudini producevano accostamenti arditi ed originali tra stile di gioco e caratteri nazionali (con gli italiani timorosi delle avventure, e conservatori, ed inglesi, olandesi e francesi colonizzatori e intraprendenti) e qualificazioni di genere (squadra femmina e squadra maschile a seconda della furbizia impiegata), oggi impensabili. Infine, i rilievi sulle qualità fisiche (sulle fibre muscolari responsabili della velocità e della lentezza di chi scendeva in campo e sul baricentro alto o basso) costituivano un contributo minimo, ma certo non trascurabile all'elevazione del confronto. Che era assicurato dal riferimento continuo alla storia del calcio e dello sport e da incursioni rapide ma profonde nel passato della letteratura e dell'esperienza storica generale, in molti dei suoi aspetti. Grande esperto di atletica leggera, oltre che di ciclismo, con l'espressione che doveva indicare appartenenza e distinzione e quel pronome molto sottolineato, immaginava il calcio come una sterminata tribù: la tribù del calcio, per far riferimento al titolo di un libro di un etnologo come Desmond Morris¹².

In aggiunta al fenomeno delle ricercate somiglianze e dell'inclusione dei singoli in un gruppo reale o virtuale, milita un vero e proprio sentimento collettivo che può essere descritto come una vera e propria percezione comune. È una situazione che Don DeLillo ha descritto meglio di altri: in una pagina molto bella del suo *Underworld* lo scrittore ravvisa un moto di tristezza che parte dai singoli e arriva a una frazione significativa della comunità cittadina: anzitutto, con una frase manifesto, scrive che «sono i desideri su vasta scala a fare la storia» e poi, parlando di una squadra del loro football – così simile al rugby –, racconta: «I Giants ieri hanno perso alla grande e questo è un brutto affare perché una sconfitta schiacciante semina malumore in tutti i quartieri della città [...] la gente si perde d'animo. È come se morissero in massa»¹³.

In quella espressione che lega il sembrare al morire è descritta tutta l'avvenimentalità del calcio, la sua forte, anche se apparente, decisività, il suo essere momento che vale quasi più di ogni altra cosa mentre lo si vive.

Fuori dall'identità, dalle appartenenze e dalle distinzioni, vi sono le situazioni collettive: il football è senz'altro un fenomeno sociale tra i più grandi e tra i più importanti. Lo dicono i numeri e lo dicono gli spazi – quindi i tempi e i luoghi che spesso coincidono nel mondo del calcio – e soprattutto lo dicono le dinamiche collettive. A quest'ultimo proposito, con probabilità esiste una data (il 18 aprile 2021) destinata a diventare storica per i rapporti tra tifosi di calcio, società professionalistiche e autorità calcistiche. Nel paese che non ha conosciuto rivoluzioni – se non gloriose –, le tifoserie delle sei squadre di Premier League disposte a formare una Superlega che avrebbe impoverito i campionati nazionali e fortemente arricchito le dodici squadre partecipanti, inscenarono un moto di ribellione spontaneo e formidabile contro quel progetto. Annunciato a tarda sera, dopo poche ore si riunirono in tre città migliaia e migliaia di tifosi delle sei squadre inglesi: a Londra i *supporters* dell'Arsenal, del Chelsea e del Tottenham, a Manchester i tifosi del City e dello United e infine a Liverpool i sostenitori della squadra che porta il nome della città. Tutti protestarono duramente contro un progetto che fu definito “egoista” e “sconcertante”. I *supporters* delle squadre inglesi furono appoggiati da molti calciatori della Premier League e lo stesso Primo Ministro inglese Boris Johnson dichiarò che non avrebbe permesso “quell'orrore”. A sostenere la ribellione contro un progetto che avrebbe economizzato ancora di più il calcio furono i tifosi di tutte le squadre dei vari campionati europei e nella

¹² D. Morris, *La tribù del calcio*, Milano 1982 [1981]; cfr. M. Lupo, A. Emina, I. Benati (a cura di), *Visioni di gioco: calcio e società da una prospettiva interdisciplinare*, Bologna 2022.

¹³ D. DeLillo, *Underworld*, Torino 2000 [1997], 5 e 9. Ho già utilizzato il passo dello scrittore statunitense nel saggio citato nella nt. 20.

loro stragrande maggioranza. Anche i governi europei seguirono l’opinione del premier inglese. Insomma, in quel giorno di aprile, nel paese in cui il calcio era sorto, ne fu difesa la natura popolare¹⁴. Quanto agli spazi: non quelli di una singola giornata (un tempo, la domenica), ma gli spazi complessivi di un’intera settimana. L’occupazione pervasiva del tempo liberato dal lavoro è diventato ottima occasione di lavoro per un giornalismo sempre più specializzato e per canali tematici che hanno finito per innovare le tecniche del linguaggio e del racconto sportivo. Si tratta, insomma e per molti, di un fenomeno di lieta occupazione del tempo libero.

3.- Sugli aspetti economici.

Oltre che per gli spazi, il calcio è fenomeno sociale anche per i numeri, che sono rilevantissimi e che fanno del *football* una delle industrie più consistenti. Certo, un’industria leggera perché non troppo inquinante, e da contrapporre, per esempio, all’industria automobilistica e alla manifatturiera in generale.

Alcuni dati: ricavi per 7 miliardi annui e occupazione per circa 141 mila persone. Il calcio è stretto tra pratiche pubblicitarie, di commercializzazione dei marchi e delle immagini di repertorio, di vendita dei diritti (soprattutto televisivi), di ridenominazione degli stadi dove gioca la squadra principale e dei campi di allenamento, di vendita dei biglietti, di produzione di video, di spettacolarizzazione di ogni momento della vita dei club, di sfruttamento intensivo dei mezzi di comunicazione di massa. In aggiunta i club sono tenuti al rispetto dei molti parametri economici fissati dagli organismi europei e delle federazioni nazionali titolari del diritto di legiferare.

Di conseguenza, è possibile ritener che il sistema del football ha ora un dovere particolare: quello di, è proprio il caso di dire, fare i conti con almeno due processi: di industrializzazione ed economizzazione della fenomenologia sportiva da un lato e dall’altro di socializzazione esasperata di tutte le sue attività¹⁵. Quest’ultimo aspetto caratterizza ormai non solo il calcio, ma lo sport in tutte le aree più evolute: lo spettacolo sportivo è sempre più uno spettacolo ed è sempre meno agonismo e competizione, tranne che nelle fasi finali dei tornei. E la competizione è vista come una serie infinita di eventi. Il momento più qualificante ai fini della migliore individuazione delle caratteristiche di questo epifenomeno è forse quello della creazione di spazi per la visione delle gare sportive: le aree di *hospitability* sono posti esclusivi acquistati, a prezzi molto maggiorati rispetto a quelli ordinari, da società o singoli per gratificare, con un invito allo stadio in un settore riservato e lussuoso, clienti, dipendenti o persone che rivestono una particolare importanza per l’acquirente. Si tratta della nota questione del segmento *premium* e della differenziazione per categorie dei fruitori di uno spettacolo.

¹⁴ S. Bastianon, *La Superlega e il modello sportivo europeo*, in *Riv. dir. sport.* 2021, 288ss.; Id., *From the «Dirty Dozen to “the good, the bad and the ugly» some preliminary remarks on the super league affaire in light of european competition rules*, in *Riv. dir. econ. sport.* 1, 2021, 17ss.; A. Bozza - E. Marasà, *The european super league under the sword and shield of antitrust rules: a baby thrown out with the bathwater?*, in *Riv. dir. econ. sport.* 1, 2021, 35ss.

¹⁵ G. Turano, *Tutto il calcio miliardo per miliardo: il pallone da Rocco ad Abramovich*, a cura di P. Formenton, Milano 2007; G. Teotino - M. Uva, *La ripartenza: analisi e proposte per restituire competitività all’industria del calcio in Italia*, Bologna 2010: ivi si veda la postfazione di A. Cardinaletti; G. Teotino - M. Uva (con la collaborazione di N. Donna), *Il calcio ai tempi dello spread*, Bologna 2012; M. Uva - M. L. Colledani, *Soldi vs idee: come cambia il calcio fuori dal campo*, Milano 2023: ivi rinvio alla prefazione di R. Cucchi; U. Lago - A. Baroncelli - S. Szymanski, *Il business del calcio. Successi sportivi e rovesci finanziari*, Milano 2004; F. Rubino, *Un approccio manageriale alla gestione delle società di calcio* Milano 2004; L. Gelmini, *Le società di calcio professionistiche nella prospettiva dell’economia aziendale: modelli di bilancio e valore economico*, Milano 2014; M. Pino, *Social media finance: l’industria del calcio ai tempi dei social network*, in *Calcio e Finanza*, 17 novembre 2018.

Le vicende di questi ultimi anni, a partire dagli ultimi del Novecento, raccontano, dunque, come forte sia il raccordo, soprattutto nel calcio, tra economia e diritto: nel 1996 le società calcistiche, da semplici associazioni sportive, hanno la possibilità di trasformarsi in S.p.A. e comunque possono avere uno scopo di lucro: con la legge 586 del 14 novembre 1996 non esiste più il divieto di distribuire gli utili, anche se una quota del 10% del guadagno deve essere destinata alle formazioni giovanili. Da segnalare soprattutto un'altra abolizione: quella dell'obbligo di presentare, per le società quotate in borsa, gli ultimi tre bilanci in utile¹⁶. È del tutto evidente che in questo modo venivano fortemente ridotte le garanzie per gli investitori al punto che il maggiore o almeno uno dei più noti tra i fiscalisti del nostro paese sconsigliava vivamente l'acquisto di quelle azioni ai soggetti più deboli¹⁷.

Oltre alla forma della struttura societaria, a definire le nuove tendenze in materia economica è il profondo mutamento dell'assetto proprietario. Nel momento attuale, quanto alla provenienza geografica, la maggioranza dei club calcistici italiani appartiene a gruppi o a soggetti stranieri. La natura delle nuove titolarità è altrettanto speciale perché, per fare un solo esempio, le due squadre milanesi di calcio sono soltanto degli *asset*, degli elementi patrimoniali momentanei, di fondi di investimento statunitensi¹⁸.

Oltre ai fondi di *private equity*, sono attivi nel calcio europeo fondi sovrani quali il Qatar Sports Investments, che controlla il Paris Saint Germain, e il Public Investment Fund (PIF), che è proprietario del Newcastle United¹⁹.

Per concludere sul punto: esistono nuove parole nel calcio quali *target, customer satisfaction, benchmark, brand, name rating, sportwashing, licensing, merchandising, ticketing, crowdfunding financial fair play*: espressioni che non è possibile ignorare e che sono ormai di uso e riflessione comune²⁰.

¹⁶ O. Beha - A. Di Caro, *Indagine sul calcio. Dai mondiali del 1982 ai mondiali del 2006. Una generazione di storie, personaggi, emozioni e bugie: un gioco appassionante trasformato in intrigo industriale*, Milano 2006, 345. Cfr. M. Bottarelli, *Spread e pallone. Come la finanza ha ucciso il calcio*, Milano, 2012; M. Bellinazzo, *Goal economy: come la finanza globale ha trasformato il calcio*, Milano 2015; Id., *I veri padroni del calcio: così il potere e la finanza hanno conquistato il calcio*, Milano 2017, 122-130; J.C. Cataliotti - T. Fabretti, *Il business nel pallone. Analisi dei modelli organizzativi e gestionali delle società di calcio*, Milano 2015.

¹⁷ Il riferimento è alle convinzioni che Victor Uckmar espresse in una intervista concessa al settimanale economico e finanziario del quotidiano *la Repubblica*: il professore (che era stato presidente del Covisoc, l'organo della Federazione italiana gioco calcio istituito per il controllo sui bilanci delle società calcistiche), convocato dalla Consob per esprimere un parere sull'opportunità di far quotare in borsa le società calcistiche, sottolineò nell'audizione, dopo aver espresso perplessità di carattere tecnico, che il suo giudizio poteva essere positivo «purché sul prospetto, a lettere cubitali, sia scritto: "non sono adatti a vedove e orfani". Ne venne fuori un putiferio» (E. Occorsio, *Uckmar: "Gravi le scommesse ma il vero scandalo è nei bilanci"*, intervista del 16 aprile 2012, in *Affari e Finanza*, supplemento a *la Repubblica*).

¹⁸ M. Olivari, *Apex lancia un fondo per investire nello sport e mette nel mirino società europee da 50 a 500 milioni di euro*, in <https://www.milanofinanza.it>, 10 dicembre 2025. Ivi si legge: «Il gruppo detiene già delle partecipazioni di minoranza nel Venezia Fc, nel Bwt Alpine Formula One Team e nella Tgl. Nei fondi precedenti Apex ha coinvolto più di cento atleti professionisti, tra cui i piloti di Formula 1 Carlos Sainz e il campione in carica Lando Norris».

¹⁹ G. Liguori - A. Smargiassse, *Calcio e neocalcio: geopolitica e prospettive del football in Italia*, Roma 2003; cfr. M. D'Ovidio, *La geopolitica e lo sportwashing. Due casi studio a confronto: i mondiali di calcio Qatar 2022 e Arabia Saudita 2034*, tesi di laurea in Geografia politica ed economica, anno accademico 2024-2025, Dipartimento di Scienze politiche, corso di laurea in Relazioni ed organizzazioni internazionali dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Cfr. L. Parisi, *Il trust e la tutela patrimoniale delle società calcistiche: il caso salernitana tra storia e diritto*, tesi di laurea in "Storia sociale e giuridica dello Sport", Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, anno accademico 2022-2023. Sui fondi d'investimento, M. Botta, *Fondi di private equity e calcio, un connubio possibile?*, tesi di laurea Università Ca' Foscari Venezia, anno accademico 2022-2023.

²⁰ M. Bellinazzo, *Goal economy*, cit.; A. Forgione *Dov'è la vittoria? Le due Italie nel pallone: aspetti sportivi della ma-lau-nità politico-economica*; ivi si v. la prefazione di O. Beha, Milano 2017; M. Bellinazzo, *I veri padroni del calcio: così il potere e la finanza hanno conquistato il calcio*, Milano 2017; Pierluigi Spagnolo, *Contro il calcio moderno: dalle pay TV agli stadi vuoti: i tifosi trasformati in clienti*, Città di Castello 2020; A. Goldstein, *Il potere del pallone: economia e*

4.- Sul momento giuridico: le nuove norme, le nuove prassi...

La materia calcistica ha offerto occasioni notevoli per lo sviluppo del discorso giuridico. Sia la legislazione, sia la giurisprudenza hanno potuto elaborare o modificare, arricchendoli, istituti giuridici importanti come quelli della responsabilità civile e dell'autonomia contrattuale. Un ruolo fondamentale è stato assunto dalla prassi che ha dato un impulso non trascurabile alla contrattualistica. Muovendo da quest'ultimo aspetto, occorre distinguere la posizione delle società di calcio da quelle degli atleti e individuare nei procuratori sportivi una figura di raccordo. La dinamica meno recente delle relazioni tra calciatori e società non prevedeva nessuna intermediazione: si ritiene che i primi procuratori di calciatori furono Antonio Caliendo e Dario Canovi: alla fine degli anni Settanta un ex editore di biografie di personaggi sportivi e di diari scolastici dedicati allo sport e un avvocato dell'Associazione calciatori cominciarono un'attività che li portò a rappresentare calciatori di primissimo piano e ad assumere una posizione preminente nel ruolo²¹. Attualmente con il Decreto-legge n. 37 del 28 febbraio 2021, che attua l'articolo 6 della legge n. 86 dell'8 agosto 2019 dedicato all'attività dell'agente sportivo, alla figura del procuratore viene riconosciuta un'indiscutibile centralità.

Nella realtà effettuale i procuratori sportivi sono ritenuti un elemento perturbatore e nel linguaggio comune e nella comune visione delle cose a loro vengono addebitati aspetti negativi quali l'aumento dei costi per le società e di conseguenza per i fruitori dello spettacolo.

Distinta nelle tre forme del procuratore sportivo, dell'agente FIFA o UEFA e dell'intermediario, la categoria del consulente privato del calciatore ha contribuito a bilanciare il rapporto tra datore di lavoro e prestatore d'opera, completando un processo di affrancamento della parte lavoratrice che era stato posto su basi solidissime dalla legge Bosman²².

Un intervento normativo reso possibile da un avvocato belga (Jean-Louis Dupont) che, patrocinando le ragioni di un calciatore suo connazionale, ha ottenuto dalle corti di giustizia europee un riconoscimento fondamentale perché capace di cambiare in radice la natura dei rapporti all'interno del *football*²³.

Prima di soffermarsi sulle soluzioni adottate dal legislatore europeo e italiano, conviene concludere sul punto e dire quali sono state le maggiori innovazioni della pratica, così come promosse da procuratori e studi legali. Di concerto tra quella figura spuria che è il privato consulente di formazione non

politica del calcio globale, Bologna 2022. Sul Fair play finanziario: P. Lenzi - C. Sottoriva, *L'applicazione del financial fair play alle società di calcio professionistiche: indicazioni operative e considerazioni critiche*, Roma 2013: ivi si v. la prefazione di M. Uva; F. Casarola, *Fair play finanziario. La concorrenza violata?*, tesi di dottorato in Critica storica, giuridica ed economica dello Sport, Università degli Studi Teramo, Dipartimento di Scienze politiche, anno accademico 2015-2016; F. Gallo, *Il business del calcio e la ricerca di un equilibrio: il Fair Play Finanziario*, tesi di laurea in Economia, anno accademico 2016-2017, Università degli Studi di Padova; V. De Martino, *Le società calcistiche ed il Financial Fair Play: il caso F.C. Internazionale Milano*, tesi di laurea presso la Luiss Roma, anno accademico 2018-2019; F. Raimondo, *Fair play finanziario. Normativa e approfondimenti*, pubblicato sulla piattaforma KDP 2019 Amazon; M. Tita, *Draft, salary cap, financial fair play. Uguaglianza competitiva e sostenibilità finanziaria nello sport professionistico*, in *La giustizia nello sport*, a cura di P. Del Vecchio - L. Giacomo - M. Sferrazza - R. Stincardini, Roma 2022, vol. 1, 297-322.

²¹ Il calciatore della Fiorentina e della Nazionale italiana Giancarlo Antognoni fu il primo a farsi rappresentare da un terzo nelle trattative con la sua società, affidando nel dicembre del 1977 una procura generale ad Antonio Caliendo. L'altro storico procuratore Dario Canovi: «Io e Antonio Caliendo siamo stati i primi agenti nel calcio e quando abbiamo iniziato, di fatto, facevamo solamente i consulenti, gli assistenti dei calciatori» (<https://www.ildubbio.news/17-gennaio-2022>).

²² Non mancano calciatori che richiedono l'assistenza di ulteriori rappresentanti cui affidare l'esplorazione dei vari mercati nazionali.

²³ Salvatore Malfitano, *Da Bosman alla Superlega c'è sempre di mezzo l'avvocato Dupont*, in <https://lagazzettadellosport.it>, 22 dicembre 2023. V. anche nt. 25.

giuridica e l'avvocato del calcio sono state introdotte nel sistema clausole contrattuali che hanno permesso alle società e ai singoli calciatori di avere maggiori spazi, le prime di manovra, i secondi di guadagno, di opportunità intese in senso ampio.

Tra le più importanti prassi è opportuno ricordare l'introduzione dei bonus come parte variabile dello stipendio: legati alle prestazioni, ai risultati sportivi e alle presenze in campo, hanno consentito alla dirigenza delle singole società sportive di limitare gli esborsi in caso di esiti parzialmente o totalmente negativi degli atleti e agli atleti stessi di ottenere emolumenti che altrimenti non avrebbero potuto avere.

Sul versante societario il principio dell'autonomia contrattuale è stato realizzato in concreto fino al 2015 ricorrendo all'acquisto congiunto e in comproprietà del diritto alle prestazioni di un calciatore: si stabiliva che la titolarità del cosiddetto cartellino apparteneva a due società che versavano pro quota il prezzo d'acquisto. Il fenomeno si verifica ancora con molta frequenza nei paesi del Sudamerica ove quella titolarità può appartenere non solo a più società calcistiche, ma anche a privati imprenditori o a sodalizi.

Abrogata la comproprietà in Europa, oggi la creatività di società e procuratori si appunta sulle modalità di pagamento, sui tempi di validità di un contratto, sul diritto di riacquisto delle prestazioni sportive.

Quanto alla corresponsione del controvalore monetario versato da una società per acquisire il diritto alla prestazione sportiva, esistono ormai accordi che configurano una vendita a tempo e dunque una disponibilità limitata riguardo alle prestazioni per la società acquirente. Secondo questo meccanismo chi ha interesse ad acquisire le prestazioni sportive di un calciatore molto promettente e non ha né le risorse economiche né la capacità attrattiva di una grande società deve concedere un diritto di opzione alla società che ne deteneva il cartellino. Quest'ultima può riacquistare il controllo sul calciatore dato sostanzialmente in prestito, versando una somma maggiore di quella che ha ricevuto per l'impiego temporaneo. Un tipo di operazione che viene definita come diritto di ricompra perché prevede un prezzo per il prestito e uno maggiore per il riacquisto: la differenza può essere considerata un premio di valorizzazione in quanto il calciatore che viene riacquistato matura nella squadra a cui è stato prestato un'esperienza che il più delle volte si è rivelata fondamentale.

Si realizza in questo modo una sorta di contratto a termine che risponde perfettamente all'esigenza di controllare le sopravvenienze e di non impegnare nessuna delle tre parti negoziali oltre le intenzioni, che sono naturalmente mutevoli. Insieme al diritto di ricompra, le società si riservano anche l'opposto diritto di non procedere ad un acquisto e dunque di scegliere la via della chiusura anticipata di un rapporto, ovviamente assumendo su di sé l'onere monetario del contratto. In questo caso la figura da richiamare è quella del prestito.

Opzione, prestito con diritto di riscatto e controriscatto, composizione variabile degli emolumenti costituiscono dunque le soluzioni più impiegate dai singoli calciatori in relazione con le società.

Accanto alla negoziazione privata esiste tuttavia il contratto collettivo di lavoro e i diritti sindacali e previdenziali del settore, tra i più attivi nel mondo dello sport, dello spettacolo e dell'intrattenimento e su tutto l'art. 33 della nostra Costituzione, che "ha riconosciuto il valore sociale ed educativo dello sport"²⁴.

²⁴ La modifica dell'art. 33 della Carta fondamentale avvenuta con la legge costituzionale nr. 1 del 2023 resta fuori da questo intervento perché i tempi ravvicinati della riforma impediscono di fatto un seppur minimo sguardo prospettico.

5.- ... e l'apporto della giurisdizione: le sentenze europee e italiane.

Quanto alla giurisprudenza, si è già fatto cenno alla sentenza Bosman, emanata il 15 dicembre del 1995 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Con ogni probabilità, si tratta del provvedimento giurisdizionale più importante tra quelli della materia calcistica. La sentenza, pronunciata in Lussemburgo, chiudeva una controversia durata cinque anni tra un calciatore belga (Jean-Marc Bosman) e la sua società di appartenenza, il Royal Football Club di Liegi. La discussione tra l'atleta e il sodalizio che deteneva ancora per un anno il diritto alle sue prestazioni sportive era sorta perché il calciatore, giunto ormai a scadenza del suo rapporto, aveva ricevuto una proposta al ribasso. Non intendeva, dunque, rinnovare il suo impegno e aveva già preso accordi con un'altra società, il Dunkerque in Francia. Il Royal Football Club di Liegi si oppose a questa volontà e, per lasciar libero il calciatore di decidere il proprio futuro, chiedeva un indennizzo alla nuova società scelta dal lavoratore.

Difeso dall'avvocato Jean Louis Dupont – il più importante esperto belga della materia e tra i maggiori in Europa²⁵ –, Bosman ottenne il riconoscimento del suo buon diritto a lasciar scadere i termini del contratto e ad accordarsi con altri. Fece valere l'articolo 39 del trattato di Roma e in particolare lamentò una disparità di trattamento tra ogni tipo di prestatore d'opera e i calciatori, la posizione dei quali era indubbiamente sfavorita sul piano strettamente giuridico rispetto a quella di altri lavoratori²⁶. Oltre al collegio difensivo del calciatore (con Jean-Louis Dupont, come "front-man" del pool di avvocati che propose la domanda giudiziale), al processo parteciparono anche l'Associazione delle società belghe di calcio, la UEFA, la Commissione europea e addirittura il governo francese e quello italiano (quest'ultimo rappresentato dal professor Luigi Ferrari Bravo): l'importanza della vicenda era dunque testimoniata anche dai soggetti che ritenevano opportuno costituirsi. Tutti i controinteressati difesero la specialità del rapporto di lavoro calcistico e dello stesso fenomeno generale, del quale si sottolineò l'insieme delle differenze rispetto ad altri settori: si fecero valere i consueti argomenti impiegati per giustificare il regime differenziato del rapporto di lavoro calcistico rispetto ad ogni altro rapporto di un qualsiasi lavoratore europeo. Quei motivi giuridici, tuttavia, erano sovrastate da una ragione per così dire socioeconomica, che in ogni caso non poteva essere esplicitata, ma che costituiva una sorta di sottotesto non dichiarato ma presente nella vicenda: la situazione di particolare privilegio economico e sociale di cui godevano i calciatori, lavoratori molto speciali, se riguardati da quel punto di vista.

Quanto ai motivi giuridici, e seguendo la ricostruzione che ne fece la Corte dell'Unione Europea, l'Associazione delle società calcistiche europee, l'Associazione belga dei sodalizi del football, il governo francese e il governo italiano «hanno anzitutto sostenuto che le norme sui trasferimenti sono giustificate dall'intento di conservare l'equilibrio finanziario e sportivo fra le società e di sostenere la ricerca di calciatori di talento e la formazione dei giovani calciatori»²⁷.

La Corte di Giustizia Europea sul punto faceva notare la replica di Bosman, sottolineando come il ricorrente avesse «giustamente rilevato che l'applicazione di norme sui trasferimenti non costituisce un mezzo adeguato a garantire la conservazione dell'equilibrio economico e finanziario nel mondo del calcio. Tali norme non garantiscono alle società economicamente più forti di procurarsi i servigi dei migliori calciatori né impediscono che i mezzi finanziari disponibili costituiscano un elemento

²⁵ <https://www.ilfattoquotidiano.it> 14.12.2025.

²⁶ G. Greco, *Le conclusioni dell'avvocato Generale C. O. Lenz nel caso Bosman*, in <https://www.giappichelli.it>, 13-30.

²⁷ Secondo le notazioni dei controinteressati: «Considerata la notevole importanza sociale dell'attività sportiva e, specialmente, del gioco del calcio nella Comunità, si deve riconoscere la legittimità degli scopi consistenti nel garantire la conservazione di un equilibrio fra le società, preservando una certa parità di possibilità e l'incertezza dei risultati, e nell'incentivare l'ingaggio e la formazione dei giovani calciatori» (Corte UE, 15. 12. 1995, n. 5071 - causa c-415/93, par. 106).

decisivo nella competizione sportiva e che l'equilibrio tra le società ne risulti notevolmente alterato»²⁸.

La Corte istituita in Lussemburgo precisava infine i limiti delle opposte ragioni con queste statuzioni: «si deve ammettere che la prospettiva di percepire indennità di trasferimento, di promozione o di formazione è effettivamente idonea ad incoraggiare le società a cercare calciatori di talento e ad assicurare la formazione dei giovani calciatori»²⁹ e «tuttavia, essendo impossibile prevedere con certezza l'avvenire sportivo dei giovani calciatori e poiché solo pochi di essi si dedicano all'attività professionistica, le dette indennità si caratterizzano per incertezza e aleatorietà e, comunque, non hanno alcun rapporto con le spese effettivamente sostenute dalle società per formare sia i futuri calciatori professionisti sia i giovani che non diventeranno mai tali»³⁰. Per concludere con il principio che ha innovato la materia: «Ciò considerato, la prospettiva di ricevere indennità del genere non può svolgere un ruolo determinante nell'incentivare l'ingaggio e la formazione dei giovani calciatori né costituire un mezzo idoneo per finanziare tali attività, soprattutto nel caso delle società calcistiche di piccole dimensioni»³¹.

Dopo quasi vent'anni dalla sentenza Bosman, nell'ottobre del 2014, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ritornò sul problema della liberalizzazione del mercato del lavoro su una scala, questa volta, mondiale perché a essere chiamata in giudizio fu, infatti, la FIFA come federazione che raggruppa tutti i continenti.

La vicenda iniziò nel 2014 quando il calciatore Lassana Diarra chiese di lasciare la squadra che lo aveva ingaggiato, la Lokomotiv di Mosca: il motivo era riconducibile, come nel caso Bosman, a una riduzione degli emolumenti dopo un solo anno di contratto rispetto ai quattro pattuiti³². Il calciatore avrebbe voluto lasciare il club russo per unirsi a una società calcistica belga, lo Charleroi. Quest'ultima decise di non avvalersi delle prestazioni del calciatore (che intanto non era riuscito a rescindere il contratto e aveva dovuto corrispondere alla società russa un risarcimento di 10,5 milioni di euro, somma fissata sulla base dei parametri della FIFA), anche perché temeva di subire sanzioni o di dover contribuire al ristoro del danno.

La contesa legale che ne seguì si spostò presso le aule dei tribunali belgi, che decisero di rivolgersi a loro volta per un parere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il giudice sovranazionale stabilì la sostanziale incompatibilità delle norme sui trasferimenti, così come fissati dalla FIFA, con il principio della libera circolazione dei calciatori. Ritenne, inoltre, che quelle norme avrebbero potuto «limitare, addirittura impedire, la concorrenza tra le società di calcio che operano nell'Unione»³³. Sulla base di questo principio, la decisione definitiva veniva attribuita alla Corte di appello di Mons. Sul piano giuridico era accaduto che la giusta causa di licenziamento invocata dalla società russa non era stata sufficientemente provata mentre le norme stabilite dal “Regolamento dei trasferimenti” emanato

²⁸ Par. 107 della sentenza cit. in nt. prec.

²⁹ Ivi, par. 108.

³⁰ Ivi, par. 109.

³¹ Corte UE, 15. 12. 1995, n. 5071 - causa c-415/93, conclusioni.

³² Ancora una volta la contesa nasceva sulla misura degli emolumenti: Bosman era stato dipendente della società Royal Football Club di Liegi dal 1988 al 1990 con una retribuzione mensile di 120.000 Franchi belgi e aveva ricevuto dalla dirigenza di quella squadra una proposta al ribasso perché pari a 30.000 Franchi belgi. Per contro, il Dunkerque aveva proposto al calciatore un aumento considerevole: il suo stipendio mensile era di 100.000 Franchi belgi con una riduzione quindi di 20.000, ma all'atto della firma era previsto un premio di ingaggio di 900.000 Franchi belgi portando, dunque, gli emolumenti oltre il precedente contratto garantito dalla squadra di Liegi.

³³ Si v. <https://www.dirittodellosport.eu> e <https://www.altalex.com> oltre a <https://www.lavorodirittieuropa.it>.

dalla FIFA configgeva invece, relativamente agli articoli 17.2 e 17.4, con le norme e i principi europei sulla libera circolazione dei lavoratori.

Per concludere sul punto si tenterà ora una rapida ricognizione delle maggiori sentenze italiane in tema di calcio: se ne possono scegliere alcune e tutte relative a vicende che hanno riguardato il Torino calcio. Il tema è quello della responsabilità civile per danno al creditore e quindi dell'applicabilità della tutela aquiliana del credito. Le stagioni sono quelle che vanno dalla fine degli anni Quaranta fino ai primi anni Settanta e le dolorose situazioni riguardano la tragedia collettiva più grave nella storia dello sport italiano (che coinvolse trentuno persone tra atleti, dirigenti, giornalisti e piloti) e la più triste delle situazioni riferite a un singolo calciatore e a cause non naturali dell'evento.

Per il primo episodio: la sera del 4 maggio del 1949 la squadra di calcio del Torino, tornando da un'amichevole con il Benfica di Lisbona, la maggiore squadra portoghese, si trovò a bordo di un aereo che, a causa della nebbia e forse di un errore tecnico, finì contro la Basilica di Superga. Per il secondo: il 15 ottobre 1967, dopo una partita di calcio, Gigi Meroni, il più talentuoso tra gli attaccanti italiani del momento e in generale tra i più promettenti, veniva investito, senza uscirne vivo, in Corso Umberto a Torino da un minorenne che sarebbe poi diventato presidente della squadra a cui apparteneva la vittima del sinistro.

In entrambe le occasioni la società Torino calcio si rivolse ai giudici per vedersi riconoscere il diritto al risarcimento del danno e motivava la sua istanza con due circostanze: essere creditore per contratto a ottenere la prestazione sportiva e poi con il fatto che la stessa era ormai diventata inesigibile a causa di un danno ingiusto. Invocando dunque l'articolo 2043 del Codice civile, il Torino calcio confidava in un mutamento dell'orientamento dei giudici. Un'evoluzione che si verificò: la giurisprudenza italiana, dopo averlo negato nel 1953, riconobbe l'esistenza del danno ingiusto (quando la prestazione diventava impossibile e non sostituibile da altro debitore dello stesso livello del primo) nel 1971.

Per il disastro aereo di Superga, le sentenze che dal primo grado giunsero in Cassazione negarono la risarcibilità del danno per lesione del diritto di credito: l'iter giudiziario, iniziato nel 1949, si concluse nel 1953 con una sentenza (la nr. 2085 della terza sezione della Cassazione civile) che confermava la decisione della Corte di appello di Torino del 23 gennaio 1952. Il principio che veniva riaffermato era quello della netta separazione tra diritti assoluti e diritti di credito anche sotto il profilo della risarcibilità del danno subito. E tuttavia quella sentenza apriva un varco consistente per l'equiparazione delle condizioni di svantaggio e delle differenze tra le due categorie fondamentali delle situazioni soggettive attive. La sentenza del '53 affermava infatti che «l'associazione sportiva può essere considerata (anche) come azienda (*recte*: impresa) in senso tecnico giuridico, ma di essa non fanno parte le persone dei giocatori»³⁴. E ammetteva anche che «può avversi danno ingiusto anche in dipendenza della lesione di un diritto di credito, ma, per essere risarcibile, il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dell'evento». Una conseguenza che la Cassazione non ravvisò in quella occasione. Per l'incidente stradale di corso Umberto a Torino la Corte di cassazione riteneva che il «principio di rigida separazione e contrapposizione tra diritti assoluti e diritti relativi [...] meriti di essere riconsiderato» e affermava di dover argomentare in tal modo in tutte le ipotesi in cui quel principio «venga invocato a giustificazione di un diverso trattamento delle due categorie ai fini della risarcibilità dei fatti lesivi»³⁵.

I giudici della legittimità stabilivano, dunque, un'equiparazione tra le due categorie fondamentali dei diritti e lo facevano per parificare la condizione del creditore o della vittima di qualsiasi fatto illecito,

³⁴ Si v. elearnirg.unite.it, 828.

³⁵ Ivi, 27.

purché sussistessero le condizioni per far valere il risarcimento. Nelle pagine finali della lunga sentenza, la Corte di cassazione, nell'annullare il provvedimento della Corte di appello di Torino³⁶ (che aveva rigettato il ricorso della società calcistica) e nel rinviare la decisione della causa «ad altro giudice di eguale grado», stabiliva il principio al quale la corte del rinvio doveva uniformarsi: «Chi con il suo fatto doloso o colposo cagiona la morte del debitore altrui è obbligato a risarcire il danno subito dal creditore, qualora quella morte abbia determinato l'estinzione del credito e una perdita definitiva ed irreparabile per il creditore medesimo». Il criterio era dunque quello dell'impossibilità di esigere la prestazione dal debitore. Un principio che veniva precisato nei suoi termini giuridici con semplici osservazioni: «È definitiva ed irreparabile la perdita quando si tratti di obbligazioni di dare a titolo di mantenimento o di alimenti, sempre che non esistano obbligati in grado eguale o posteriore, che possano sopportare il relativo onere ovvero di obbligazioni di fare rispetto alle quali vi è insostituibilità del debitore, nel senso che non sia possibile al creditore procurarsi, se non a condizioni più onerose, prestazioni eguali o equipollenti»³⁷.

Si chiudeva così, e dopo oltre vent'anni, la lunga vicenda del riconoscimento di un diritto. L'ampliamento delle tutele veniva a essere realizzato e si chiudeva una pagina anche opaca della storia del Paese, non soltanto in un ambito sportivo, come una meritoria inchiesta di un giornale torinese ha contribuito a chiarire o almeno a far tornare all'attenzione della pubblica opinione³⁸.

Infine, i tifosi: la loro figura ha subito come le altre una profonda mutazione: i calciatori di ogni livello pensano loro stessi o come aziende – quando ne hanno la possibilità – o comunque come singoli in un processo di individualizzazione, e si direbbe di individualismo appropriativo, che non ha l'eguale anche per i cambiamenti nella natura e nella qualità dei rapporti interpersonali.

Le proprietà, un tempo fortemente individuabili e disposte, per essere riconosciute, anche a operare in perdita, oggi accettano di non essere riconosciute, ma non sono disposte a trovarsi in una perenne crisi finanziaria, né possono permetterselo, pena l'esclusione dai tornei nei casi più gravi.

La dirigenza, per completare il quadro, somiglia sempre di più a quella delle imprese e gli allenatori finiscono per essere i veri responsabili dell'intera parte sportiva di una società. E tuttavia l'effetto di questo cambiamento radicale finisce per attribuire paradossalmente alla massa indistinta dei tifosi una funzione sempre più importante e dipendente dall'esser stati trasformati in consumatori. Per loro, comunque, in maniera più o meno consapevole, e senz'altro per la parte del pubblico che sceglie la propria squadra per ragioni sentimentali o si appassiona comunque al gioco senz'altri fini, *Il capocannoniere è sempre il miglior poeta dell'anno*³⁹.

³⁶ R. Tumiati, *Il risarcimento dei danni per la tragedia di Superga*, in *Rivista di diritto sportivo*, gennaio-marzo 1953.

³⁷ Si v. in elearnirg.unite.it, 47-48.

³⁸ In due articoli comparsi il 25 e 26 aprile del 2024 sul quotidiano torinese *Tuttosport* si raccontava delle circostanze opache che si verificarono in molte sedi istituzionali in relazione alla tragedia di Superga: innanzitutto si faceva riferimento al fatto che ben sette aerei come quello su cui si era imbarcato il Torino erano caduti tra il 1948 e il 1954 senza che se ne scoprissesse la ragione. Quel tipo di velivolo, un trimotore Fiat G. 212, era precipitato a Roma nella località Tor Sapienza venticinque giorni prima del disastro della Basilica sopra Torino. Inoltre, negli articoli di *Tuttosport* si lamentavano importanti sparizioni: l'inchiesta civile svolta dal Registro Aeronautico Italiano, l'inchiesta militare «chiusa in due settimane», «la sentenza del giudice istruttore (procedimento penale avviato d'ufficio dalla procura di Torino)», «la relazione ministeriale in Parlamento sulla tragedia, i cui esiti furono presentati in Senato nel corso del 1949» (M. Bonetto, in *Tuttosport.com* 4 giugno 2024).

³⁹ La nota, splendida frase di Pasolini è ora anche il titolo di un divertente libro, al quale rinvio, perché individua al meglio la natura ludica del football: A. Gnocchi, *Il capocannoniere è sempre il miglior poeta dell'anno. Calcio e letteratura*, Roma 2021.

Abstract. - Il saggio, dedicato alle trasformazioni della disciplina sportiva più popolare, tenta di analizzare il rapporto esistente tra il calcio e i due grandi fattori di regolazione sociale e politica: il diritto e l'economia. Lo fa in chiave di prospettiva storica, distinguendo il momento normativo da quello giudiziario, capaci di reciproca interferenza ma chiamati a tener conto delle istanze sociali che, nel football, possono definirsi popolari o almeno collettive.

This essay, devoted to the transformations of the world's most popular sport, seeks to analyse the relationship between football and two major forces of social and political regulation: law and economics. It adopts a historical perspective, distinguishing between the normative and the judicial dimensions, which are capable of mutual interaction, yet are both required to take into account social claims that, in the context of football, may be described as popular or at least collective.